

Codice A1110B

D.D. 1 giugno 2018, n. 342

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di valutazione del merito di credito e di attribuzione di un Rating alla Regione Piemonte. Prenotazione di impegno di spesa complessiva di Euro 80.000,00 a favore di beneficiario successivamente determinabile. Impegno di Euro 30,00 per contributo ANAC. CIG 75140538B0.

Premesso che:

- il processo di emissione del giudizio di rating si concretizza attraverso l'analisi dettagliata della situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, l'analisi del settore in cui opera e sul suo posizionamento in base a criteri di efficienza e produttività, l'analisi dei dati riguardanti la situazione demografica ed economica del territorio di riferimento e da incontri presso la sede dell'Ente con il management, per la raccolta di ogni informazione utile;
- il rating rappresenta una valutazione, riconosciuta a livello internazionale, del merito di credito dell'Ente, cioè della sua solvibilità e affidabilità finanziaria, intesa come la capacità di rimborsare il debito con puntualità alle scadenze previste;
- per gli investitori, prevalentemente Istituti Bancari che finanziano il debito regionale, il rating rappresenta uno strumento sintetico del grado di rischio associato al finanziamento; conseguentemente, le condizioni di tasso da essi praticate risulteranno tanto più convenienti per la Regione tanto migliore risulterà il rating posseduto dallo stesso al momento della concessione del prestito;
- il rating costituisce inoltre un mezzo di comunicazione generale dell'affidabilità dell'economia del territorio, dei risultati di bilancio e di capacità amministrativa dell'Ente.

Considerato che:

- con D.G.R. n. 5-5918 del 17.11.2017, la Giunta Regionale ha stabilito che *“per la rilevanza del servizio in oggetto, risulta opportuno continuare ad avere un giudizio di una agenzia di rating, inserita nell'apposito elenco, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, delle agenzie di rating del credito registrate o certificate”* e che *“risulta necessario prevedere una procedura ad evidenza pubblica sotto soglia, per l'individuazione di una agenzia di rating”*. Con la citata deliberazione il periodo di riferimento risultava a valenza biennale, da considerarsi valido ai fini della presente seppur con differimento della decorrenza per esigenze connesse alla procedura di gara.

Dato atto che:

- non sono presenti categorie merceologiche in Mepa o altri mercati elettronici né convenzioni Consip per questo tipo di Servizio;
- le modalità e le condizioni di esecuzione dell'appalto saranno definite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto (allegato I) che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- l'aggiudicazione della procedura aperta avverrà per ciascun lotto a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, attribuendo all'offerta tecnica il 80% del punteggio totale e all'offerta economica il 20% del punteggio totale;

- ai sensi della Deliberazione ANAC. n. 1377 del 21.12.2016 ex art. 1, commi 65 e 67 L. n. 266/2005 deve essere richiesto il CIG ed effettuato il pagamento a favore dell'ANAC di Euro 30,00.

Dato inoltre atto che:

- l'importo massimo complessivo della gara per l'affidamento della prestazione in questione ammonta a € 80.000,00 (o.f.i.) ed oneri di sicurezza pari a zero e che la stessa trova copertura sugli stanziamenti del capitolo 133591 del bilancio gestionale 2018-2020 Titolo I, Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato del Bilancio di previsione 2018-2020 - approvato con L.R. 4/2018 per i seguenti importi:

2018	€ 20.000,00
2019	€ 40.000,00
2020	€ 20.000,00

così come riportato nel capitolato speciale d'appalto (allegato I);

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Visti:

il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
il D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, comma 1, lett. B) "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

determina

per quanto in premessa indicato:

1. di procedere all'indizione di una gara di appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo il criterio della scelta economicamente più vantaggiosa previsto dal successivo articolo 95, per l'affidamento del servizio di valutazione del merito di credito e di attribuzione di un Rating alla Regione Piemonte per il biennio 2018-2020 così come articolato nel capitolato di gara allegato al presente provvedimento;
2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, il capitolato speciale per l'affidamento del servizio di valutazione del merito di credito e di attribuzione di un Rating alla Regione Piemonte (Allegato I), per un importo a base di gara di Euro 65.572,00;

3. di disporre che ai sensi della Deliberazione ANAC. n. 1377 del 21.12.2016 ex art. 1, commi 65 e 67 L. n. 266/2005 debba essere richiesto il CIG ed effettuato il pagamento a favore dell'ANAC di Euro 30,00;
4. di dare mandato alla Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura - Settore Contratti, Persone giuridiche, Espropri, Usi civici, di pubblicare, nelle forme di legge il bando di gara secondo le indicazioni contenute nel presente atto e nel capitolato allegato;
5. di dare atto che alle spese che deriveranno in dipendenza della pubblicità degli atti di gara farà fronte il Settore Contratti – Espropri – Usi Civici mediante i fondi di propria pertinenza del Capitolo 11883 (Spese ed oneri relativi a pubblicazioni a norma di legge, di avvisi, inserzioni e documenti su giornali, riviste, Gazzetta Ufficiale, Bollettino di altre Regioni) del Bilancio gestionale regionale;
6. di prenotare la spesa complessiva di euro 80.030,00 nel seguente modo:
 - € 20.000,00 sul capitolo 133591/2018 del bilancio gestionale 2018 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione; Titolo I : Spese correnti; Programma 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato; Cofog: 01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri; Macroaggregato: 1030000 Acquisto di beni e servizi; P.d.C. finanziario U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari; Tipo Finanziamento Fondi regionali; Codice identificativo perimetro sanitario: 3 Transazione UE: 8 del bilancio di previsione 2018-2020 annualità 2018; Spesa di natura non ricorrente; SIOPE: Attività commerciale;
 - € 40.000,00 sul capitolo 133591/2019 del bilancio gestionale 2019 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione; Titolo I: Spese correnti; Programma 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato; Cofog: 01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri; Macroaggregato: 1030000 Acquisto di beni e servizi; P.d.C. finanziario U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari; Tipo Finanziamento Fondi regionali; Codice identificativo perimetro sanitario: 3 Transazione UE: 8 del bilancio di previsione 2018-2020 annualità 2019; Spesa di natura non ricorrente; SIOPE: Attività commerciale;
 - € 20.000,00 sul capitolo 133591/2020 del bilancio gestionale 2020 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione; Titolo I : Spese correnti; Programma 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato; Cofog: 01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri; Macroaggregato: 1030000 Acquisto di beni e servizi; P.d.C. finanziario U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari; Tipo Finanziamento Fondi regionali; Codice identificativo perimetro sanitario:3 Transazione UE: 8 del bilancio di previsione 2018-2020 annualità 2020; Spesa di natura non ricorrente; SIOPE: Attività commerciale;
 - € 30,00 corrispondente al contributo ANAC sul capitolo 133591/2018 del bilancio gestionale 2018 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione; Titolo I : Spese correnti; Programma 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato; Cofog: 01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri; Macroaggregato: 1030000 Acquisto di beni e servizi; P.d.C. finanziario U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari; Tipo Finanziamento Fondi regionali; Codice identificativo perimetro sanitario: 3 Transazione UE: 8 del bilancio di previsione 2018-2020 annualità 2018. Spesa di natura non ricorrente; SIOPE: Attività non commerciale.

Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento in questione è il Dirigente del Settore "Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie".

Si dispone che la presente Determina sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza, Valutazione e Merito ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. B) del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ACQUISIZIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE
Dr.ssa Roberta DOGLIONE**

Allegato

Allegato I

Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Oggetto: Affidamento del servizio di valutazione del merito di credito e attribuzione di un rating alla Regione Piemonte

SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 - DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

Amministrazione	Regione Piemonte - Stazione Appaltante;
Appaltatore l'Operatore Economico Esecutore del servizio;	
Capitolato Speciale	il presente documento;
Contratto	il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore;
Prestazione	il servizio oggetto del presente documento;
Codice	Codice Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
Regolamento	DPR 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
RUP	Responsabile Unico del Procedimento;
DE	Direttore Esecuzione contratto.

ART. 1.3 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento del servizio di valutazione del merito di credito e di attribuzione di un rating alla Regione Piemonte.

ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

a) L'esecuzione della prestazione oggetto del presente appalto consiste nel servizio di rating pubblico, che prevede l'assegnazione ed il monitoraggio del rating della Regione Piemonte, oltre che la pubblicazione dei rating report e dei comunicati stampa relativi all'assegnazione e agli aggiornamenti del rating.

b) In particolare il servizio si compone delle seguenti attività, finalizzate all'emissione del giudizio di rating alla Regione Piemonte:

1. l'assegnazione o revisione annuale del rating;
2. il monitoraggio costante della situazione creditizia;
3. la pubblicazione di rapporti puntuali sull'affidabilità creditizia della Regione Piemonte e di eventuali comunicati stampa;

c) I soggetti aggiudicatari dovranno agire in stretto coordinamento con la Direzione "Risorse Finanziarie e Patrimonio" e si impegnano a fornire tempestivamente ogni indicazione necessaria alla buona esecuzione dell'incarico e delle attività in esso previste.

d) La Direzione "Risorse Finanziarie e Patrimonio" si impegna a verificare l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite.

e) Tutti i report, comunicati o altri documenti prodotti dall'aggiudicatario dovranno essere redatti anche in lingua italiana ed essere sottoposti alla Direzione "Risorse Finanziarie e Patrimonio" prima della divulgazione.

f) Le agenzie avranno il diritto di sospendere, modificare, abbassare, alzare o revocare in qualsiasi momento il rating assegnato ad un emittente o ad un titolo.

g) Con riferimento alla divulgazione delle informazioni le agenzie avranno il pieno controllo editoriale sul contenuto delle "credit opinion" e sulle relative pubblicazioni.

ART. 1.5 -IMPORTO DELL'APPALTO

a) L'importo complessivo contrattuale per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, da sottoporre al ribasso percentuale unico afferro in gara, è pari a € 65.572,00= IVA esclusa, oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenze pari a zero.

L'importo è suddiviso nei seguenti lotti funzionali:

Anno	Importo annuo IVA esclusa da sottoporre a ribasso
2018	€ 16.393,00
2019	€ 32.786,00
2020	€ 16.393,00

b) L'appalto è aggiudicato a corpo.

c) L'aggiudicazione del servizio viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa.

ART. 1.6 -OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

a) L'appaltatore per tutto il periodo contrattuale deve risultare in possesso del riconoscimento del Credit Rating Agencies (CRA) rilasciato dall' European Securities and Markets Authority (ESMA) ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009;

b) L'appaltatore si obbliga ad eseguire integralmente le attività riportate nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata secondo i tempi e modi ivi indicati, assicurando i più alti livelli di diligenza e professionalità.

c) L'appaltatore si impegna all'osservanza della deontologia professionale e di altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto del presente incarico.

d) L'appaltatore si obbliga a:

1. valutare il merito di credito della Regione Piemonte ed ad assegnare almeno una volta l'anno solare un rating di lungo periodo da pubblicare attraverso i canali preposti;
2. relazionare sulle operazioni svolte e sulle metodologie adottate;
3. condividere con l'Amministrazione tutti i report elaborati prima della pubblicazione con un preavviso di almeno 48 ore.

ART. 1.7 -GRUPPO DI LAVORO

In considerazione della strategicità dei contenuti del servizio, L'Appaltatore, fatta salva la sua personale responsabilità, si impegna a mettere a disposizione, per lo svolgimento di tutte le attività previste dal presente appalto, il gruppo di lavoro, in possesso di adeguati titoli professionali (titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni in Albi, esperienza, ecc.), in ottemperanza alla normativa comunitaria specifica vigente, tenuto conto dell'attività da svolgere, con competenza utile allo svolgimento dell'incarico, nel limite del compenso dovuto e senza ulteriori oneri per l' Amministrazione. Il personale che parteciperà attivamente alle attività di rating del credito dovrà ottemperare alle disposizioni di cui alla Sezione C - Allegato 1 del Regolamento CE n. 1060/2009.

ART. 1.8 - DIVIETO ASSUNZIONE IMPEGNI

L' incarico all'Appaltatore esclude qualsiasi rapporto di mandato, rappresentanza o agenzia nei confronti di terzi; pertanto l'Appaltatore non potrà assumere alcun impegno o obbligo per conto dell'Amministrazione nei confronti di terzi.

ART. 1.9 -ONERI

Gli oneri in carico all'Appaltatore e all'Amministrazione sono i seguenti :

a) APPALTATORE: Sono a carico dell'Appaltatore tutte le prestazioni previste dal presente capitolato ed i relativi oneri relativi alle figure professionali, ad eventuali spese di trasferta, ai beni strumentali impiegati e a quelli organizzativi necessari per l'espletamento della prestazione.

Non si prevede, presso la sede dell'Amministrazione, l'allestimento di un ufficio e/o di una postazione di lavoro a disposizione dell'Agenzia di Rating.

b) AMMINISTRAZIONE

Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione oltre il corrispettivo di cui all'art. 1.5.

ART. 1.10 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati ai punti 4) e 5) del presente bando di gara e del riconoscimento del Credit Rating Agencies (CRA) rilasciato dall'European Securities and Markets Authority (ESMA) ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009.

SEZIONE 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 - ELABORATI D'APPALTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato Speciale;
- la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita il servizio;
- la stima economica del servizio;
- il quadro economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio.

ART. 2.2 -CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

a) La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.

b) L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2 e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del Capitolato Speciale: artt. 3.4 – 4.1 – 6.3.

c) L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

ART. 2.3 -FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta, lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 48 commi 17 e 18 e dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 2.4 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

2.4.1 OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica sottoscritta digitalmente, pena la nullità, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione e unicamente la descrizione di quanto espressamente richiesto nel presente bando. Si precisa che informazioni diverse rispetto a quelle richieste nel presente bando non saranno prese in considerazione nella valutazione tecnica dell'offerta.

L'offerta tecnica deve riportare l'oggetto dell'appalto nonché il nominativo del concorrente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena la nullità, da tutti i rappresentanti degli operatori economici associati/consorzati. Nel caso in cui venga presentato atto notarile di raggruppamento l'offerta tecnica può essere sottoscritta dal solo capogruppo.

È nulla l'offerta priva di sottoscrizione. Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

La documentazione che compone l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente, pena la nullità, dal legale rappresentante dell'operatore economico e organizzata come di seguito specificato.

2.4.2 MODALITÀ DI REDAZIONE DEL PROGETTO TECNICO E DOCUMENTI DA ALLEGARE

- a) Il Progetto Tecnico non dovrà superare le 40 cartelle in formato A4 dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman dimensione 11, interlinea singola. Nel computo delle pagine rientrano anche eventuali tabelle o prospetti presenti nella relazione;
- b) Nel computo delle pagine del Progetto Tecnico non rientrano i curriculum, la copia del documento di identità, del titolo di studio, elenco esami sostenuti, abilitazioni, copie di lettere di incarico, attestati, ecc.;
- c) Il Progetto Tecnico dovrà essere dotato di un indice ed essere articolato secondo lo stesso ordine dei suddetti elementi di valutazione e dovrà essere:
- in lingua italiana;
 - in formato pdf;
 - essere sottoscritto, a pena di esclusione dalla procedura, con firma digitale del legale rappresentante del concorrente (o persona munita di comprovati poteri di firma) nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 2.4.1;
- d) Nell'offerta tecnica non possono essere contenuti riferimenti all'offerta economica, pena l'esclusione.

2.4.3 OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà rimettere l'offerta economica, indicare il ribasso offerto rispetto all'importo massimo contrattuale posto a base di gara; in particolare dovrà indicare il valore complessivo della propria offerta, espresso in Euro I.V.A. esclusa .

Pena la nullità, dovrà essere indicato il corrispettivo economico offerto rispetto all'importo a base d'appalto sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza prevale l'indicazione in lettere.

Non sono ammesse offerte a rialzo.

Ai fini del calcolo dell'anomalia, si terrà conto delle prime cinque cifre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale. In sede di offerta economica, pena la nullità, il

concorrente deve dichiarare di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia e di avere quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, indicandone il relativo importo.

2.4.4 TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 32 comma 4 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50). La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

2.4.5 FINANZIAMENTO

Gli appalti sono finanziati con mezzi correnti di bilancio.

2.4.6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Gli appalti saranno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti requisiti con i parametri percentuali di valutazione indicati a fianco di ciascun elemento:

2.4.7 VALUTAZIONE OFFERTA TECNICO/ECONOMICA

L'offerta tecnica/economica sarà valutata e come di seguito indicato:

A) OFFERTA TECNICA MAX PUNTI	MAX PUNTI: 80,00
B) OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI	MAX PUNTI: 20,00
TOTALE	MAX PUNTI: 100,0

A) OFFERTA TECNICA - MAX PUNTI 80,00

Alle offerte saranno attribuiti specifici punteggi secondo i criteri di seguito enunciati:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
<p>1) PIANO DI LAVORO Completezza del piano di lavoro, descrizione di tutte le attività che verranno espletate, le relative tempistiche e i documenti prodotti all'esito di ciascuna attività, nonché dei rapporti di valutazione finale.</p>	Fino ad un massimo di 10
<p>2) METODOLOGIA Descrizione delle proposte metodologiche relative alla valutazione delle specifiche caratteristiche della Regione Piemonte, delle sue performances finanziarie e del contesto economico del territorio. Si richiede in particolare di indicare chiaramente i fattori oggetto di valutazione, gli eventuali indicatori utilizzati e il peso attribuito a ciascun fattore ai fini del giudizio finale complessivo.</p>	Fino ad un massimo di 50
<p>3) TEAM DI LAVORO Composizione del team dedicato alla presentazione del servizio di rating. Dovranno essere indicate le risorse umane effettivamente dedicate alla collaborazione con l'Amministrazione. Dai curriculum vitae dovrà evincersi l'esperienza nel settore e la competenza della risorsa, con particolare riferimento alla specializzazione in ambito di analisi del rischio di credito sugli enti pubblici. Verranno valutati positivamente soggetti che hanno già collaborato al rilascio di rating a Pubbliche Amministrazioni.</p>	Fino ad un massimo di 20
<p>Per i componenti del team/risorse impiegate dovranno essere allegati i relativi curriculum vitae. Ogni curriculum dovrà essere corredato da un elenco dettagliato degli enti pubblici per i quali la risorsa ha effettuato analisi ai fini della stesura del rating dal 01.01.2015.</p>	

Alle offerte saranno attribuiti specifici punteggi secondo i criteri di seguito enunciati:

La valutazione tecnico/qualitativa dei suindicati elementi avverrà sulla base del giudizio espresso dalla Commissione preposta alla valutazione delle offerte.

Le valutazioni saranno formulate dalla Commissione che assegnerà un valore percentuale dell'offerta esaminata a ciascuno degli elementi di valutazione suindicati, secondo una scala da 0 a 100 in relazione al punteggio massimo previsto per ogni elemento.

La scala di valutazione prevista è la seguente:

SCALA DI VALUTAZIONE	
VALUTAZIONE	% PUNTEGGIO
NON VALUTABILE	0
PARZIALMENTE ADEGUATO	30
SUFFICIENTE	60
DISCRETO	70
BUONO	80
OTTIMO	100

A1 - SOGLIA MINIMA PUNTEGGIO

Il concorrente che non avrà totalizzato almeno 48 punti nel punteggio complessivo relativo al progetto tecnico, sarà escluso dalla gara.

B - OFFERTA ECONOMICA - MAX PUNTI 20,00

Il punteggio all'offerta economica è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = (P_{max}/P_o) \times (R_a/R_{max})$$

dove:

P_{max} = prezzo massimo offerto

P_o = prezzo offerto dal concorrente

R_a = valore del corrispettivo economico offerto dal concorrente a

R_{max} = valore del corrispettivo economico dell'offerta più conveniente

Il punteggio complessivo assegnato all'offerta sarà quello risultante dalla sommatoria dei punteggi parziali attribuiti rispettivamente all'offerta tecnica e all'offerta economica.

SEZIONE 3 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 - INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

a) Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP, e dell'Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal RUP ed inviato via PEC all'Appaltatore, non viene restituito entro 5 giorni, via PEC, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal RUP un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione

b) La durata del contratto è di 24 mesi a decorrere dalla data di cui alla lettera a)

ART. 3.2 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione fermo restando quanto previsto all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 5.1.

ART. 3.3 - CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE

a) Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.

La sospensione è disposta dal RUP che coincide ai fini del presente appalto con il Direttore dell'esecuzione del contratto, , compilando apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore . Si rinvia per quanto non espressamente previsto, all'articolo 107 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è

calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.

All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.

b) Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr art 107, comma 2 del D.Lgs. 50/2016).

ART. 3.4 - PERSONALE

a) L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

b) L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

ART. 3.5 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

Per quanto riguarda le penali ed inadempienze si fa espresso rinvio a quanto previsto dal Regolamento CE n. 1060/2009.

ART. 3.6 - SICUREZZA

a) L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

b) L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.7 - SUBAPPALTO

a) La prestazione contrattuale può essere subappaltata entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo contrattuale.

b) Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 cui espressamente si rinvia.

c) L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

d) In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.

e) Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 139 del 29.04.1995, convertito nella legge n. 246 del 28.06.1995.

f) Le subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

g) i subappaltatori per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.

h) Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/intendono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;

b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore;

c) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;

d) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto;

e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D. Lgs 159/2011.

Il subappaltatore dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione nei modi previsti all'art. 3.8 che precede.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il subappaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati.

Si applicano per tutti i casi sopra previsti le norme di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

SEZIONE 4

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A - FATTURAZIONE

La fatturazione del corrispettivo di cui all'art. 1.5 dovrà avvenire con cadenza trimestrale e in ogni caso nel mese successivo a quello dell'assegnazione del rating.

La fattura elettronica, nei casi previsti per legge, dovrà essere intestata ed inviata a:
Regione Piemonte – Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Piazza Castello, 165
– 10122 Torino - Codice fiscale 80087670016

Nella sezione "CodiceDestinatario" di ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio AX8DPY che identifica la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio della Regione Piemonte sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ed il CIG: 75140538B0;

Nel caso in cui l'Appaltatore non sia tenuto all'emissione di fattura in formato elettronico, dovrà inviare il documento fiscale all'indirizzo sopra riportato

Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- a) I riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione).
- b) il Codice Univoco Ufficio AX8DPY;
- c) il numero CIG 75140538B0;
- d) l'importo contrattuale espresso in Euro;
- e) eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- f) tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB -ABI -IBAN, ecc.: si rinvia all'articolo 3 della legge 136/2010).
- g) ogni altra indicazione utile.

B - PAGAMENTI

- 1) Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto.
- 2) Maturate le condizioni contrattuali, il Responsabile del Procedimento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, provvederà al pagamento delle spettanze, previa accertata conformità delle prestazioni rese. Qualora, in sede di verifica della regolare esecuzione della prestazione, il Responsabile del Procedimento richieda integrazioni necessarie ai fini della corretta esecuzione del servizio, la tempistica necessaria per la richiesta e l'integrazione / il completamento del servizio sono da considerarsi sospensivi del termine di pagamento.
- 3) Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dallo stesso quale "conto dedicato" ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010; l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui al citato articolo 3 della Legge 136/2010.
- 4) In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.
- 5) In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. lgs. n. 231 del 09/10/2002, come modificato dal D.lgs. n. 192 del 09/11/2012.

ART. 4.2 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

a) Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 è vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lett. d) punto 2 del D.lgs. 50/2016.

b) Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice degli Appalti le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo I del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice degli Appalti.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere,

laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

SEZIONE 5 CAUZIONE

ART. 5.1 - CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto a prestare una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. Si rinvia per quanto non espressamente specificato nel presente appalto, all'articolo 103 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta della documentazione per la stipulazione del contratto.

La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore della "Regione Piemonte" e intestate all'Appaltatore; inoltre, dovranno essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà avere validità temporale **almeno pari alla durata del contratto** e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.

In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l' inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 - RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.

a) Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Codice Civile, nei seguenti casi:

1. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza contributiva e sicurezza dei lavoratori; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
2. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.7);
3. subappalto non autorizzato;
4. nel caso previsto dall'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010 (ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo);
5. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
6. inosservanza o irregolarità nella prestazione del servizio di grave entità.

b) In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

c) Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 6.2 - RESPONSABILITÀ

- a) L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
- b) È altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.
- c) È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.3 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

ART. 6.4 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Torino.

ART. 6.5 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti In vigore.

ART. 6.6 - STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

- a) Per la stipulazione del contratto si rinvia alla normativa vigente in materia di stipulazione in formato elettronico
- b) Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
- c) Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Appaltatore.
- d) Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 6.7 -TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d'ora in avanti "Codice"), nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Ai sensi dell'art. 29 del "Codice" l'Appaltatore è designato dall'Amministrazione (d'ora in poi Titolare) quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).

Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione corrispondendo ai requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità di cui al citato art. 29 del "Codice". Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e

comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata.

Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.

Il Responsabile deve adottare tutte le misure (minime ed idonee) di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 36 del "Codice" e dal Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, Allegato B al "Codice" stesso.

Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso, né possa dare luogo a pretese da parte del Responsabile.

Il Responsabile individua e designa i propri "amministratori di sistema" e "incaricati" del Trattamento, opportunamente formati in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte.

Il Responsabile si obbliga a conservare ed a tenere a disposizione per ogni evenienza gli estremi identificativi di tutti i propri amministratori di sistema, sottoponendone l'operato ad un'attività di verifica volta a controllarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza, previste dalle norme vigenti rispetto ai trattamenti.

Della suddetta attività di verifica il Responsabile rende conto al Titolare secondo le modalità e i termini individuati dallo stesso Titolare, fermo restando, comunque, l'obbligo da parte del Responsabile di trasmettere il report della verifica di cui al precedente capoverso con cadenza almeno semestrale.

Il Responsabile inoltre adotta sistemi atti a registrare gli accessi logici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. Tali registrazioni devono essere conservate, a cura del Responsabile, per un anno e comunque sino alla scadenza del contratto se di durata inferiore e tenute a disposizione del Titolare che può chiedere di prenderne visione in qualunque momento.

Viene fatta salva ogni altra e diversa disposizione del Titolare rispetto agli adempimenti in materia di amministratori di sistema con riguardo, a titolo meramente

esemplificativo, alla conservazione dei dati ed al relativo controllo. Qualora la prestazione affidata lo richieda, il Responsabile si impegna a redigere l' informativa ai sensi dell'art. 13 del “Codice” e a sottoporla al Titolare per l'approvazione anche al fine di concordare le modalità con cui fornirla agli interessati.

Il Responsabile garantisce al Titolare - se da questo richiesto - la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all'attività posta in essere.

Il Responsabile, al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente previste, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacee e/o elettroniche) e i supporti informatici rimovibili eventualmente utilizzati.

Inoltre il Responsabile distrugge tutte le informazioni registrate su supporto fisso documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

Il Titolare, successivamente alla stipula del contratto, fornirà al Responsabile ulteriori istruzioni ove ritenuto necessario.

Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del “Codice”, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni amministrative e penali prescritte dal “Codice” stesso.

L'Amministrazione, nella sua qualità di committente, si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l'inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali sia tale da non consentire la regolare prosecuzione del rapporto negoziale.

Il Responsabile risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del Codice anche dai propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.